

# COMUNE DI ALA

**CESSIONE DI FABBRICATO** (Uso esclusivo per un periodo superiore al mese)

(Art. 12 D.L. 21.03:1978, n. 59 convertito con modificazioni in L. 18.05.1978 n. 191)

**DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ'** (per Cittadini Extracomunitari)

(Art.7 D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche)

Il sottoscritto/la sottoscritta:

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
Via /Piazza e numero civico		Recapito telefonico

Dichiara che in data \_\_\_\_\_ ha ceduto in (ospitalità, locazione, vendita, comodato d'uso) \_\_\_\_\_ per uso (abitazione, negozio, ufficio, etc.) \_\_\_\_\_ al Sig.

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
Cittadinanza	Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico
Tipo di documento	Numero del documento	Data di rilascio
Autorità che ha rilasciato il documento		

Il fabbricato sottoindicato, già adibito a (abitazione, negozio, ufficio, etc) \_\_\_\_\_ sito in:

Comune		Provincia			
Via/piazza		Numero civico		C.A.P.	
Piano	Scala	Interno	Vani	Accessori	Ingressi

DATA \_\_\_\_\_ IL DICHIARANTE (firma) \_\_\_\_\_

**N.B.: alla dichiarazione vanno allegati copia di un documento di indentità del dichiarante e del cessionario e per gli extracomunitari allegare anche copia del permesso di soggiorno.**

## SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il Sigor/la Signora \_\_\_\_\_

Ha presentato la comunicazione n. \_\_\_\_\_

- Ai sensi dell' Art. 12 del D. L. del 21.03.78, n. 59 convertito in legge 18.05.78, n. 191
- Ai sensi dell'ari. 7 D. Lgs n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche.

DATA \_\_\_\_\_ L'INCARICATO \_\_\_\_\_

### ***CESSIONE DI FABBRICATO***

#### **Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191**

1)-Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

A)-La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P. S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

B)-Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

C)-Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

D)- La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

### ***DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ'***

#### **Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche del 0.07.2002 n. 189**

1)-Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

2)-La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta.